ACCORDO PER L'ALIMENTAZIONE DELLA BANCA DATI SULLA VIOLENZA DI GENERE CON I FLUSSI INFORMATIVI GIUDIZIARI

TRA

Il Ministero della Giustizia, di seguito Ministero, con sede in Roma, Via Arenula, n. 70, nella persona del Capo di Gabinetto dott. Raffaele Piccirillo, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero;

da una parte

Ε

l'Istituto nazionale di statistica, di seguito Istat, con sede in Roma, via Cesare Balbo, n.16, nella persona del Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche sociali e il censimento della popolazione, dott. Saverio Gazzelloni, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istat;

dall'altra parte

(di seguito anche congiuntamente indicate come "Parti").

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2016, che delega la Ministra per le Pari Opportunità a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche concernenti la materia dei diritti e delle pari opportunità in materia di tratta e sfruttamento delle persone e di violenza contro le donne e i minori;

VISTO il Protocollo d'intesa, siglato il 25 novembre 2016, tra la Ministra con delega alle Pari Opportunità e l'Istat, finalizzato a "rafforzare la conoscenza del fenomeno della violenza di genere mediante lo sviluppo e l'attuazione di un sistema informativo statistico definito "Banca dati sulla violenza di genere", previsto dal *Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2015, nel rispetto delle disposizioni del decreto legge n. 93 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2013;

VISTO l'Accordo istituzionale (di seguito denominato Accordo Istat-DPO) firmato il 24 marzo 2017 (Rep. 41/2017 - NB2017009 - id 19), in cui l'Istat e il Dipartimento per le pari opportunità, nell'ambito delle rispettive competenze tecniche e istituzionali, dichiarano di voler sviluppare un rapporto di collaborazione finalizzato a costruire il sistema integrato di raccolta ed elaborazione dati sulla violenza di genere;

VISTO l'articolo 2, "Impegni delle parti", dell'Accordo Istat-DPO, in cui l'Istat provvede alla costruzione e alimentazione del sistema integrato di raccolta ed elaborazione dati nel rispetto delle disposizioni contenute nel menzionato Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'art. 1, comma 2; e in cui il Dipartimento per le pari opportunità garantisce il coordinamento e la programmazione delle attività e favorisce il raccordo tra le attività oggetto dell'Accordo Istat-DPO e le Amministrazioni centrali interessate, il sistema delle Regioni e delle

autonomie locali nonché l'associazionismo di riferimento;

VISTO l'articolo 3, "*Attuazione dell'Accordo*", che prevede che gli obiettivi, le modalità, i tempi di realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2 dell'Accordo Istat-DPO siano disciplinati dal progetto di massima di attività e dal correlato piano finanziario;

VISTO che al comma 4 dell'articolo 3, si prevede che l'Istat, per l'attuazione delle attività previste dall'Accordo Istat-DPO, si possa avvalere, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, di specifiche forme di collaborazione con enti pubblici e privati;

VISTO il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2015, prevede la realizzazione di un sistema integrato di raccolta ed elaborazione dati, destinando allo scopo risorse pari a euro 2.000.000, attraverso la attuazione di: a) un sistema informativo per la raccolta delle informazioni e dei dati provenienti da banche dati esterne sia istituzionali che private dedicate; b) un sistema di analisi ed elaborazione dei dati volto alla formulazione di statistiche allo scopo di monitorare e analizzare il fenomeno e l'incidenza degli interventi normativi ed amministrativi; c) un servizio di supporto alla gestione, basato in particolare sulla raccolta dei dati sui servizi erogati dalle reti dei centri antiviolenza;

VISTO che nel "Progetto di massima per la realizzazione di un sistema integrato di raccolta ed elaborazione dati previsto dal Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2015 e correlato piano finanziario" allegato all'Accordo di collaborazione tra il Dipartimento per le pari opportunità e l'Istat del 24 marzo 2017, vengono definiti ai paragrafi 3.1 e seguenti i gap informativi, gli obiettivi da raggiungere e le modalità attuative finalizzate al popolamento del sistema informativo con i dati di fonte amministrativa sulla violenza di genere;

VISTO il predetto Progetto di massima ed il correlato piano finanziario stabiliscono inoltre che Il sistema informat

ivo si fonderà su un coordinamento permanente e costante tra le diverse istituzioni e soggetti coinvolti, garantito dal DPO e dall'Istat, ed in particolare i Ministeri di Giustizia, Interno e Salute, il sistema della ricerca pubblica, nonché il sistema delle Regioni e delle autonomie locali e il mondo dell'associazionismo di riferimento. Il Sistema dovrà essere alimentato attraverso tutte le fonti di dati disponibili e gli ulteriori flussi di dati da implementare, come specificato nel piano delle attività: dai dati di fonte amministrativa provenienti da tutti i Ministeri competenti sull'argomento, in particolare il Ministero della Salute, il Ministero dell'Interno e il Ministero di Giustizia; dai dati raccolti dal numero nazionale antiviolenza 1522; dai dati dei centri antiviolenza e delle case rifugio, finanziati ai sensi dell'art.5bis del Dpcm del 25 novembre 2016, riguardante la "Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016 e dall'articolo 5 del "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", che si avvale del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014; VISTI i resoconti dei lavori svolti dal gruppo di esperti (PROPOSTA ARCHITETTURA BANCA DATI VIOLENZA DI GENERE) e dalla Task Force sulla violenza, sottogruppo dati, in cui venivano segnalati i *gap* informativi e le soluzioni da adottare;

VISTO il "Piano strategico nazionale contro la violenza maschile sulle donne (2017-2020)"

approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2017, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, che definisce la strategia complessiva per dare attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul);

VISTE le indicazioni provenienti dal "Questionario sulle misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)" al capitolo II. Politiche integrate e raccolta dei dati (Capitolo II della Convenzione, articoli 7-11), elaborato dal GREVIO e finalizzato al raggiungimento del monitoraggio della conoscenza del fenomeno e della protezione della vittima rispetto anche al rischio di vittimizzazione secondaria;

VISTA l'esigenza di costituire un sistema nazionale integrato di raccolta ed elaborazione dati evidenziata dai rappresentanti del GREVIO, l'organismo del Consiglio d'Europa incaricato del monitoraggio della Convenzione di Istanbul, nel corso della visita in Italia effettuata nel mese di marzo 2019;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune:
- che il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, affida al Sistema statistico nazionale il compito di fornire l'informazione statistica ufficiale al Paese e agli organismi internazionali, e che l'Istat e l'Ufficio di statistica del Ministero, istituito con d.m. 17 giugno 1991, fanno parte del SISTAN (art. 2, d.lgs. n. 322/1989 cit.);
- che l'Istat è l'ente preposto all'indirizzo e coordinamento delle attività statistiche degli enti e degli uffici facenti parte del SISTAN (art. 15, co. 1, lett. *c*), d.lgs. n. 322/1989 cit.);
- che ai sensi del D.M. 102/2012, dell'art. 5 del D.P.C.M. 84/2015 e del D.L.vo 322/1989, il Direttore Generale di Statistica svolge i compiti di cui all'articolo 5, lett. f), del suddetto D.P.C.M. 84/2015;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta "Convenzione di Istanbul", ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013 n.77, entrata in vigore il 1 agosto 2014, sostiene ed assiste le organizzazioni e le autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica;
- l'art.5 del Decreto Legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni nella Legge del 15 ottobre 2013 n.119, prevede l'adozione di un "*Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015, registrato dalla Corte dei Conti il 25 agosto 2015, che ha adottato il "*Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*";
- il "Piano strategico nazionale contro la violenza maschile sulle donne (2017-2020)" nell'asse di intervento denominato "assistenza e promozione", richiamando il sistema informativo integrato di cui al citato Accordo tra Dipartimento delle Pari Opportunità e Istat, prevede la costruzione di un sistema integrato di raccolta dati;

CONSIDERATO

- il crescente impegno delle Parti nei confronti del fenomeno della violenza di genere, che comporta l'esigenza di adottare una linea di intervento tempestiva ed efficace da parte delle Istituzioni coinvolte:
- l'opportunità di consolidare ulteriormente la collaborazione tra il Ministero della Giustizia e l'Istat, per rendere più efficace l'azione di prevenzione secondaria, ovvero successiva alla commissione dei crimini e contrasto alla violenza anche a sostegno dei soggetti vulnerabili, specialmente delle donne;
- l'esigenza di costruire un percorso strategico e finanziario condiviso che garantisca l'uniformità delle azioni programmate a tutela delle donne vittime di violenza sull'intero territorio nazionale;
- che un sistema informativo alimentato da flussi di dati di tipo amministrativo provenienti dalle Istituzioni coinvolte e dai servizi che, a livello territoriale, accolgono le richieste di supporto alle vittime, consentirà di rilevare, analizzare e interpretare i diversi aspetti della violenza, e quindi fornirà agli operatori e ai decisori politici dati e informazioni indispensabili per una puntuale e aggiornata conoscenza del fenomeno e per elaborare una più efficace strategia di intervento;
- la collaborazione tra il Ministero della Giustizia e l'Istat risulta essere, in ragione di tutto quanto sopra, lo strumento maggiormente idoneo per la realizzazione dei reciproci fini istituzionali sopradescritti;

le Parti convengono, con il presente Accordo, quanto di seguito riportato.

Art. 1 Oggetto e finalità dell'Accordo

- 1. Con il presente Accordo il Ministero della giustizia e l'Istat, nell'ambito delle rispettive competenze tecniche e istituzionali, manifestano la volontà di sviluppare il rapporto di collaborazione finalizzato:
- a) ad alimentare con i dati statistici di proprietà del Ministero il sistema integrato di raccolta ed elaborazione dati previsto dal Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2015, secondo le specifiche e le modalità ivi previste. Tale sistema integrato, definito "Banca-Dati sulla Violenza di Genere", è volto a fornire informazioni statistiche validate e continuative agli organi di governo e a tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel contrasto alla violenza di genere, nel rispetto delle disposizioni del decreto legge n. 93 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2013;
- b) a migliorare i flussi esistenti (sui reati, procedimenti, condanne, autori e vittime) al fine di monitorare il fenomeno della violenza di genere, mediante l'individuazione della relazione tra vittima e autore e la tipologia di violenza (violenza fisica, violenza sessuale, violenza economica, violenza psicologica e stalking);
- c) ad effettuare analisi congiunte finalizzate ad accrescere la conoscenza del fenomeno.
- 2. La collaborazione tra il Ministero della Giustizia e l'Istat risulta essere, in ragione di tutto quanto sopra, lo strumento maggiormente idoneo per la realizzazione dei reciproci fini istituzionali

sopradescritti.

Art. 2 Costituzione Tavolo Tecnico

- 1. Le parti concordano nella costituzione di un Tavolo tecnico Ministero della giustizia Istat, avente le seguenti finalità:
- a) individuazione dei casi riconducibili alla violenza di genere e delle informazioni necessarie per la identificazione dei procedimenti penali di interesse, distinguendo tra informazioni ricavabili dai registri e informazioni acquisibili dagli uffici giudiziari;
- b) individuazione di ulteriori informazioni utili alla conoscenza e all'analisi del fenomeno;
- c) individuazione di modalità di acquisizione presso gli uffici giudiziari nell'ambito delle consuete forme di collaborazione e delle previsioni normative in materia di informazioni non ricavabili dai registri relative al reato, all'autore e alla vittima e alla loro relazione, in tutti i gradi di giudizio;
- d) definizione del contenuto, della struttura, delle modalità e della periodicità di trasmissione dei dati statistici dal Ministero della Giustizia all'Istat ai fini dell'alimentazione del sistema informativo statistico denominato "Banca dati sulla violenza di genere" in corso di realizzazione presso l'Istat;
- e) definizione di modalità di formazione degli operatori territoriali, ove necessarie.
- 2. Il Ministero della Giustizia rappresenta che i registri attualmente già consentono l'estrazione delle seguenti informazioni:
 - qualificazione giuridica del fatto (titolo di reato, combinazione di più titoli di reato e delle circostanze aggravanti contestate);
 - caratteristiche della vittima del reato: sesso, data di nascita;
 - caratteristiche dell'autore del reato: sesso, data di nascita, cittadinanza;
 - caratteristiche del delitto: data e localizzazione geografica (Comune);
 - caratteristiche del procedimento: rito, esito e data della sentenza, ufficio che ha emesso la sentenza, eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità;
- 3. Il Ministero della Giustizia trasmette i dati aggregati all'Istat, con le modalità definite dal Tavolo. Il dato elementare resta nell'esclusiva proprietà del Ministero.
- 4. Le modalità di trasmissione, dal Ministero all'Istat, dei file di dati anonimi/aggregati saranno descritte in un apposito documento sottoscritto dalle parti".
- 5. L'Istat si impegna ad analizzare i dati ricevuti e a pubblicarli sul sistema informativo sulla violenza contro le donne, sempre citando la fonte dei dati.
- 6. I componenti del Tavolo Tecnico, in rappresentanza delle Parti saranno individuati con successivi atti entro 30 giorni dalla firma del presente.

Oneri economici e modalità di erogazione del contributo

- 1. Il valore complessivo dell'Accordo è determinato nel limite di 100.000,00 euro, a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Ministero della Giustizia per specifiche esigenze connesse all'attuazione del presente Accordo, che saranno corrisposti dall'Istat al Ministero della Giustizia in un'unica *tranche* sulla base della rendicontazione di cui al successivo articolo 5, in conformità alle vigenti norme di contabilità generale dello Stato.
- 2. Il Ministero della Giustizia assicura che, fatto salvo il rimborso delle spese di cui al comma 1, svolgerà le attività previste dal presente Accordo a titolo gratuito.

Art. 4 Durata

Il presente Accordo avrà decorrenza dal giorno successivo a quello di sottoscrizione da ambo le Parti e terminerà improrogabilmente alla decorrenza dei ventiquattro mesi, salvo proroghe e senza ulteriori oneri.

Art. 5 Rendicontazione e verifiche

- Il Ministero della Giustizia allo scadere del presente accordo provvederà alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 3, producendo la seguente documentazione amministrativocontabile:
 - a. rendiconto delle spese sostenute dalle competenti articolazioni ministeriali;
 - b. relazione circa lo stato di attuazione del progetto;
- 2. In ogni caso, le spese sostenute dovranno essere:
 - necessarie alla realizzazione del progetto;
 - temporalmente riferite al periodo decorrente dalla data del presente Accordo e la data di conclusione delle attività.

Art. 6 Pubblicità

In ogni atto, documento e iniziativa realizzate in esecuzione del presente Accordo, dovrà essere evidenziato che il progetto è stato cofinanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità.

Art. 7

Proprietà dei risultati

1. I risultati delle attività svolte in esecuzione del presente Accordo saranno di proprietà dell'Istat e del Ministero, che potranno utilizzarli nell'ambito delle proprie finalità istituzionali fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.

Art. 8

Trattamento dei dati

- 1. L'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo non prevede lo scambio di dati personali fra le parti.
- 2. Nella predisposizione dei file di dati anonimi/aggregati di cui all'art.2 il Ministero si impegna a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, d.lgs. n. 196/2003 e d.lgs. n. 101/2018).
- 3. I file di dati trasmessi all'Istat, ai sensi dell'art. 2 sono costruiti dal Ministero con modalità che non consentono, neppure indirettamente, l'identificabilità delle persone fisiche a cui si riferiscono.

Art. 9

Risoluzione e recesso

- 1.Il presente Accordo, può essere risolto, su richiesta di ciascuna Parte, per cause documentate di forza maggiore e per le altre cause previste dall'ordinamento giuridico.
- 2. Resta salva la facoltà della Parti di recedere in qualunque momento, mediante comunicazione scritta da inviare tramite posta elettronica certificata (PEC), dagli impegni assunti con il presente Accordo qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del Accordo e rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

Art. 10

Risoluzione delle controversie

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente atto. In caso di mancato accordo, per la soluzione della controversia, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, resta individuata la competenza TAR del Lazio.

* * *

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Per il Ministero della Giustizia

Per l'Istat